

## PRETURA ROMA

19 MAGGIO 1992

PRETORE: VALLILLO

PARTI: DATA BASE

INFORMATICA S.P.A.  
(Avv. Frisina, Lipani)DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.  
(Avv. Tonucci, Cossu)**Progetto per la realizzazione di programmi per elaboratore • Concorrenza sleale per storno di dipendenti addetti al progetto.**

*L'appaltatore di un progetto per la realizzazione del software applicativo di un sistema informativo bancario nell'assumere dipendenti dell'impresa subappaltatrice addetti al progetto stesso e nel recedere contestualmente dal contratto di subappalto compie un atto di concorrenza sleale.*

\* Una nota impresa informatica stipula con un'azienda di credito un contratto di appalto relativo alla fornitura del sistema informativo bancario. Per la realizzazione del software applicativo detta impresa si rivolge alla ricorrente in qualità di subappaltatrice. A meno di un anno dall'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto, l'impresa appaltatrice recede da questo in ragione dell'ingresso di una società concorrente nella compagine sociale della subappaltatrice. Nello stesso mese assume un dipendente dell'impresa subappaltatrice che in questa rivestiva le funzioni di responsabile tecnico del progetto.

Questi i fatti decisivi sulla base dei quali il Pretore di Roma ritiene sussistente il *fumus* della concorrenza sleale per storno di dipendenti (per una fattispecie simile cfr. Trib. Genova 16 febbraio 1990 su questa *Rivista* 1990, 618). La coincidenza temporale degli eventi convince il giudice a non ritenere l'assunzione frutto di un'ordinaria attività di ricerca di personale specializzato.

Quanto al *periculum in mora*, sintetizzato dal Pretore nella difficoltà di quantificare un danno dovuto anche alla « perdita di immagine », giova rilevare che la ricorrente nei propri atti indica i comportamenti della resistente come causa del venir meno delle opportunità di qualificarsi nei confronti del mercato di servizi informatici bancari come azienda realizzatrice di un sistema prestigioso ed avanzato come quello oggetto della controversia.

Un'ultima notazione riguarda il dispositivo dell'ordinanza che, oltre ad inibire l'utilizzazione del software applicativo e della documentazione della ricorrente, impone alla resistente di adibire il dipendente « stornato » a mansioni diverse. Con ciò sembrano superarsi gli argomenti che vorrebbero i rimedi per tali casi di illecito concorrenziale contrari ai principi costituzionali posti a tutela dell'attività lavorativa.

ORDINANZA. — Il Pretore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 1992, letti ed esaminati gli atti di causa, viste le note illustrative depositate dai procuratori delle parti nel termine all'uopo concesso, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 7 aprile 1992, la Database Informatica S.p.A. chiedeva al Pretore di Roma di inibire, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. alla Digital Equipment S.p.A. la prosecuzione di atti di concorrenza sleale in danno di essa ricorrente e, in particolare, la utilizzazione, diretta e/o indiretta, del *management* e del *software* applicativo fornito dalla Database nel contesto del progetto BNA, nonché di tutta la documentazione approntata da essa e custodita nei locali della BNA, ordinando anche alla BNA di astenersi da comportamenti tesi ad agevolare la prosecuzione, da parte della Digital Equipment S.p.A., dei denunciati atti di concorrenza sleale.

A fondamento del ricorso, la Database esponeva di aver stipulato un contratto di subappalto con la Digital Equipment per la realizzazione del software applicativo del sistema informatico bancario della BNA e che, in data 30 maggio 1991, aveva provveduto a consegnare alla Digital la documentazione relativa alle analisi dei requisiti per le aree operative commerciali, gestionali ed informative, nonché le specifiche funzionali, iniziando anche le attività relative ai disegni di dettaglio e alla realizzazione del software.

Esponeva la ricorrente che la Digital Equipment avrebbe, in modo del tutto pretestuoso, intimato il proprio recesso dal contratto, solo dopo che le attività di precipuo interesse di detta società erano state assolte da essa ricorrente e che, dopo aver impedito il completamento dell'attività contrattualmente convenuta, aveva inibito al personale della Database Informatica l'accesso nei locali ove era in corso la realizzazione del progetto, omettendo di porre a disposizione di essa ricorrente il materiale ivi custodito.

Contestualmente, attraverso l'attività di storno dei dipendenti, la Digital aveva cercato di portare a compimento il lavoro iniziato da essa istante, sfruttando il *management* e il *software* applicativo approntato.

Si costituivano in giudizio la Digital Equipment S.p.A. e la Banca Nazionale dell'Agricoltura, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.

Sosteneva la società resistente la legittimità del recesso contrattuale intimato, poiché nella compagine sociale della Database Informatica aveva fatto ingresso la IBM, maggiore concorrente di essa Digital, facendo venir meno quell'« *intuitus fiduciae* », che era stato il presupposto fondamentale per la scelta della Database come partner per la prosecuzione e realizzazione del progetto BNA.

In ordine allo storno dei dipendenti, la Digital esponeva di aver comunicato l'assunzione alle proprie dipendenze del sig. Bruno Picardi in data 28 febbraio 1992 e non in data 6 marzo 1992 e che il Picardi aveva avanzato domanda di assunzione alla Digital in data 11 novembre 1991.

Contestava inoltre che gli emolumenti corrisposti al Picardi fossero fuori mercato, assumendo che con il predetto era stato convenuto un corrispettivo sostanzialmente uguale a quello che il dipendente già percepiva dalla Database a titolo di stipendio annuo lordo (L. 90.000.000) e incentivi (L. 20.000.000).

Confermava di aver avuto altri colloqui con dipendenti della Database, tra i quali il dott. Lucio Borzillo, nell'ambito, però, di periodici colloqui che la società svolgerebbe per reperire elementi idonei a migliorare il proprio standard qualitativo e produttivo.

Contestava quindi la sussistenza dell'asserita attività di concorrenza sleale per storno di dipendenti; negava la legittimazione di essa Digital ad inibire a chiunque l'accesso nei locali di proprietà di terzi (nella specie, della BNA), specificando come, avendo avuto notizie del recesso dal contratto di subappalto, sarebbero stati i funzionari della BNA ad impedire l'ingresso dei tecnici della Database nei loro locali, essendo venuta meno ogni loro legittimazione in proposito.

In ordine all'utilizzazione ad opera della Digital del *software* applicativo e della relativa documentazione, fornita dalla Database, precisava infine che, trattandosi di prestazioni eseguite nell'ambito di un contratto di subappalto, il *software* applicativo e la relativa docu-

mentazione fornita dalla Database erano divenute di esclusiva proprietà di essa Digital.

La Banca Nazionale dell'Agricoltura, dal canto suo, sosteneva di essere del tutto estranea al contratto di subappalto stipulato fra la Database e la Digital e di essersi semplicemente limitata a mettere a disposizione della Digital locali di sua proprietà in via Pedicino n. 6, fornendo il permesso di accesso in essi a persone indicate dalla Digital stessa. Conseguentemente, informata del recesso dal contratto di subappalto intimato dalla Digital Equipment, su richiesta di quest'ultima, si era limitata a ritirare le autorizzazioni in precedenza concesse.

**DIRITTO.** — Va innanzitutto rilevata l'estraneità della BNA alla controversia insorta fra le parti, in quanto l'istituto di credito si è limitato, in esecuzione di istruzioni ricevute dalla Digital, a concedere al personale, da quest'ultima indicato, l'accesso nei propri locali presso il Centro di Produzione, siti a Roma in via Pedicino n. 6, sempre ponendo in evidenza come la gestione del rapporto con la Database fosse di esclusiva competenza della Digital Equipment S.p.A., ai sensi dell'art. 6 del contratto 24 gennaio 1991 (v. documentazione in atti).

Ne deriva che nessun concorso di attività illecita è imputabile alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, che si è anche riservata di agire in separata sede per il risarcimento dei danni nei confronti di chi di dovere.

Per quanto concerne, invece, la società resistente Digital Equipment S.p.A., risulta la responsabilità di quest'ultima per storno di dipendenti, almeno sulla base del sommario accertamento consentito dal rito e fatta salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio.

Non sembra infatti conforme a principi di lealtà e di correttezza fra imprenditori concorrenti il comportamento della Digital Equipment S.p.A., consistente nell'aver contattato dipendenti della Database per assicurarsi la possibilità di portare a compimento il progetto, iniziato da quest'ultima società, utilizzando il *management* della stessa, nella singolare coincidenza temporale con il recesso dal contratto e con riferimento a

quei dipendenti, che costituiscono il patrimonio insostituibile e qualificante della concorrente organizzazione aziendale.

Non interessa in questa sede acclarare se il contratto con il dipendente Database sia stato concluso prima o dopo l'intimazione del recesso dal contratto di subappalto.

Dalla documentazione prodotta, risulta che l'assunzione del Picardi è intervenuta nell'imminenza del recesso (e senza che la partecipazione della IBM Semea S.p.A. possa essere definita industriale), mentre era addirittura ancora in corso il rapporto di lavoro di costui con la Database: ed è incontrovertibile il ruolo di preminente importanza che il Picardi rivestiva nel *management* di Database Informatica ed in particolare nella realizzazione del progetto BNA.

Tale comportamento, non giustificabile alla luce dei principi di correttezza professionale, né convincentemente spiegato dalla resistente, rivela chiaramente l'intenzione di danneggiare la organizzazione e la struttura produttiva dell'impresa ricorrente, con riguardo al fatto che, come si è detto, i dipendenti contattati sono particolarmente qualificati.

Risulta infatti che la società resistente ha cercato di contattare altro personale (dott. Borzillo) di Database, che svolgeva funzioni di notevole importanza per la realizzazione del progetto BNA.

È incontestabile la violazione dei principi di correttezza professionale posti in essere, nell'aver indotto altrui *management* ad interrompere il progresso rapporto di lavoro, con conseguente disgregazione dell'altrui patrimonio aziendale, al fine di acquisire quelle conoscenze tecniche necessarie per ultimare il sistema informativo in precedenza commissionato a Database. Né ha rilevanza l'assunto di parte resistente, secondo cui il *software* e la documentazione fornita da Database sarebbero di sua proprietà (art. 12 delle Condizioni generali di contratto).

Interessa in questa sede contestare come, nella certezza di poter utilizzare l'altrui *management*, la società resistente ha ritenuto di poter, senza conseguenze dannose, intimare il recesso dal contratto e portare a termine l'opera commissionata alla ricorrente, utilizzando l'altrui *know-how*.

Ciò detto in ordine al *fumus*, preme sottolineare che il *periculum in mora* si rinviene non solo in un danno non facilmente quantificabile, ma anche nella perdita di immagine, quale conseguenza di uno sviamento della clientela e della cennata disgregazione del patrimonio esclusivo ed insostituibile della organizzazione aziendale.

P.Q.M. visto l'art. 700 cod. proc. civ.

1) inibisce alla Digital Equipment S.p.A. di utilizzare, nella realizzazione del progetto BNA, il *management* proveniente dalla Database Informatica S.p.A. per la realizzazione stessa di detto progetto, disponendo che esso sia adibito ad altre mansioni; inibisce altresì la utilizzazione del *software* applicativo e della documentazione fornita da Database sempre per la realizzazione del progetto BNA;

2) rigetta il ricorso nei confronti della BNA e condanna la ricorrente a pagare in favore della BNA stessa le spese di giudizio, che liquida in complessive L. 800.000 (ottocentomila), di cui L. 730.000 per diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge;

3) concede termine di gg. 90 (novanta) per l'introduzione del giudizio di merito, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.